



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE

Il Tribunale, composto dai magistrati:

Dott. Antonello Fabbro - Presidente

Dott. Bruno Casciari - Giudice

Dott. ssa Caterina Passarelli - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa

da

CLIENTE, (OMISSIS)

attore

contro

Banca s.p.a., (OMISSIS);

convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 17/4/2009, **CLIENTE** conveniva in giudizio **BANCA S.p.A.**, chiedeva che fosse accertata la risoluzione del contratto relativo all'operazione di acquisto delle obbligazioni **LEHMAN BROTHERS Fr 08 tlx Eur** per nominali Euro 500.000,00 ai sensi e per gli effetti di cui di cui all'art. 1453 c.c sul presupposto del gravissimo inadempimento della banca convenuta, consistente nella violazione reiterata dell'art. 21 e ss. Del D.Lgs. n. 58 del 1998 e degli artt. 26 e ss del **REG. CONSOB 11522/98** per le condotte tenute fino al 1/11/2007 e del **REG. CONSOB 16190/2007** per le condotte tenute dopo la sua entrata in vigore. Tali condotte si esplicavano, secondo parte attrice nel dovere di conoscenza di una ventura crisi prevedibile da cui ne scaturivano operazioni inadeguate rispetto al profilo del cliente. L'impresa attrice chiedeva quindi la condanna di giudizio **BANCA S.p.A.** al risarcimento dei danni nonché alla restituzione delle somme oggetto della negoziazione finanziaria; in via subordinata, chiedeva che venisse accertata la nullità, l'annullabilità e/o inesistenza dell'ordine di



acquisto dell'obbligazione in questione con condanna di giudizio **BANCA S.p.A.** alla restituzione delle somme impiegate per il predetto ordine di acquisto.

Sosteneva di essere un'azienda non di piccole dimensioni che, non facendo ricorso al credito, si dedicava all'attività tipica di impresa senza assumere alcun rischio di natura finanziaria; sosteneva che gli investimenti erano di regola in PCT con titolo sottostante in BTP o CCT, che la banca non aveva raccolto le informazioni relative alla situazione finanziaria, all'esperienza ed agli obiettivi e, in occasione del rinnovo di PCT in data 24/1/2007, le aveva consigliato l'acquisto del prodotto **LEHMAN BROTHERS** esponendo la società attrice ad un forte rischio senza avvertirla ed, anzi, assicurandola sulla stabilità deliberazione; che l'ordine di acquisto avveniva per nominali Euro 500.000,00; che nella stessa occasione acquistava Merrill Lynch Fr 08 per un valore nominale di Euro 500.000,00 e Goldman Sachs per un valore nominale di Euro 500.000,00. Considerando che la situazione critica in cui versava la banca americana, ammessa alla procedura del Chapter 11 in data 14/9/2008, era ben nota al mercato fin dal gennaio 2007, addebitava alla banca un comportamento gravemente inadempiente per mancanza di corrette informazioni e per aver proposto all'attore una operazione del tutto inadeguata rispetto al suo profilo di rischio.

Si costituiva giudizio **BANCA S.p.A.** chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate atteso che era stata l'impresa attrice a richiedere di investire nella banca americana; in via subordinata chiedeva la restituzione dei titoli e la detrazione delle utilità percepite medio tempore; in via ulteriormente graduata, chiedeva che fosse riconosciuto il concorso di colpa del danneggiato, ex art. 1227 c.c. in capo all'attrice.

Seguiva lo scambio di memorie ex art. 6 D.Lgs. n. 5 del 2003 con cui le parti insistevano per le rispettive richieste. Il giudice relatore, nel decreto di fissazione di udienza ex art. 12, comma 3, lett b), riteneva superflua una consulenza tecnica che sarebbe potuta essere ammessa esclusivamente per la valutazione dell'attuale valore del titolo e delle cedole maturate, valori ricavabili senza ricorrere al predetto mezzo istruttorio.

All'udienza del 14/1/2011 compariva il legale rappresentante di **CLIENTE** e veniva sentito mercé il mezzo istruttorio dell'interrogatorio libero.

Le parti, alla medesima udienza, davano inoltre atto di essere disponibili a un'eventuale transazione. La proposta del collegio aveva ad oggetto il pagamento, da parte della banca nei confronti dell'impresa attrice, di Euro 130.000,00 con i titoli e le cedole rimanenti in proprietà del cliente.

All'udienza del 25/2/2011 veniva dato atto che un'ulteriore proposta della banca di pagamento di Euro 140.000,00 con titoli e cedole rimanenti ai clienti veniva rifiutata dall'impresa **CLIENTE**.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primo luogo, deve essere esaminato il contratto quadro (doc.2 art.) con cui si regolamenta in via generale il rapporto negoziale tra il cliente e l'intermediario finanziario.

Il documento in questione risulta sottoscritto dal legale rappresentante di **CLIENTE** in cui si legge: *"In relazione al conto titoli di cui alla presente, Vi preghiamo di prendere nota delle istruzioni contrassegnate con "X"*. Alla prima pagina è apposta la sottoscrizione in basso dove il cliente dichiara di avere preso completa ed esatta cognizione delle regole contrattuali riportate nei tre moduli allegati e precisamente delle *"Norme che regolano i conti di titoli a custodia ed amministrazione"*, delle *"Norme disciplinanti la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini di compravendita di strumenti finanziari"* e delle *"Norme disciplinanti la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari"*. Nella prima pagina viene contrassegnata con "X" la sola voce riguardante l'intestatario del conto titoli identificato nell'impresa **CLIENTE**.

Nella seconda pagina, relativa alle *suddette "Norme che regolano i conti di titoli a custodia ed amministrazione"* è apposta la doppia sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa attrice.

All'inizio della terza pagina, relativamente alle *"Norme disciplinanti la negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini di compravendita di strumenti finanziari"* è apposta la sottoscrizione del cliente relativa al fatto che lo stesso non ha ritenuto di fornire le informazioni richieste sulla propria esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari.

Relativamente al modulo *"Norme disciplinanti la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari"* è apposta la sottoscrizione del cliente in calce alle 20 clausole contrattuali (cfr. pag. 5 del complessivo regolamento contrattuale), seguita da altre tre sottoscrizioni. È apposta anche una quarta sottoscrizione senza che sia stata barrata con una "X" alcuna casella riferita a quali informazioni il cliente non riteneva di fornire. Questo dato, prima facie, può sembrare in contrasto con il precedente rifiuto barrato e sottoscritto dal cliente di fornire i dati relativi alla propria esperienza in materia di strumenti finanziari, tuttavia, sembra palese l'intenzione del cliente, in base alla sottoscrizione di entrambe le clausole relative al rifiuto di fornire le informazioni relative alla propria esperienza in materia di investimento, di non volersi avvalersi della facoltà prevista dal T.U.F.

Nell'ultima pagina del contratto il cliente con propria sottoscrizione dichiara di *"non essersi avvalso del diritto di ricevere copia completa del contratto a titolo di informazione precontrattuale"*.

La banca convenuta dall'analisi del documento in questione assolve dunque formalmente ai propri obblighi enucleati nelle norme del D.Lgs. n. 58 del 1998 (cfr. Capo II, Titolo II del TUF relativo allo *"Svolgimento dei servizi e delle attività"* dell'intermediario finanziario).

Va, quindi, esaminata la condotta di **BANCA S.p.A.** verificando se i titoli **LEHMAN Bros. Inc.** fossero o meno investimenti ad alto rischio e non compatibili con il grado di alea richiesta dal cliente e se successivamente all'investimento la banca avesse l'obbligo di cd. "Informazione continuativa" nei confronti del cliente.

Ora, **CLIENTE** sostiene di non aver mai voluto sottoporsi a investimenti rischiosi, preferendo preservare il capitale, e di aver attuato gli investimenti senza diversificazione su consiglio dei

funzionari di giudizio BANCA S.p.A. che non avevano fornito la fondamentale informazione sull'alta aleatorietà dell'investimento.

In realtà, il giudizio in concreto sulla violazione degli obblighi informativi dell'intermediario finanziario in tema di inadeguatezza di deliberazione deve essere condotto tramite un giudizio ex ante, parametrato sulle conoscenze esigibili da un intermediario finanziario professionista (anche alla luce dell'art. 1176, comma 2, c.c.) ricavabili dalle informazioni presenti nel mercato finanziario; diversamente, operando un giudizio ex post, in caso di default del titolo, l'investimento si rivelerebbe sempre inadeguato così da trasformare il normale criterio di imputazione della responsabilità precontrattuale o contrattuale dell'intermediario finanziario in responsabilità oggettiva.

Ciò premesso, l'ordine di acquisto dei prodotti finanziari di LEHMAN Bros. Inc, eseguito in contropartita diretta, sottoscritto dal legale rappresentante di CLIENTE (v. doc.4 art.) è datato 24/1/2007: in quel momento, il rating attribuito alle obbligazioni emesse da LEHMAN Bros. Inc. Fr. 8 era dall'agenzia Fitch classificato come "A+" (cfr. all. 3 e 6 di parte convenuta); dall'agenzia Standards & Poor's il rating era classificato nella fascia "A+" (cfr. all. 4 e 6 di parte convenuta); dall'agenzia Moody's il rating era classificato in "A1" (cfr. all. 5 e 6 di parte convenuta). Nonostante i diversi simboli convenzionali di classificazione le principali agenzie di rating ritenevano le obbligazioni oggetto del presente processo, nel periodo relativo all'ordine di acquisto impartito dall'impresa attrice, di categoria "Investment Grade Superiore".

Non può condividersi l'assunto secondo cui l'analisi del rischio va condotta tenendo in considerazione l'andamento dell'asset swap spread di LEHMAN BROTHERS dovendosi necessariamente effettuare la comparazione dei predetti assets con quelli delle altre banche d'affari (cfr. all. nr. 9 parte convenuta) nonché una valutazione della congiuntura macroeconomica di quel periodo.

E' pur vero che, in base al portato normativo del D.Lgs. n. 58 del 1998 (T.U.F), DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11522 e del REGOLAMENTO CONSOB adottato con DELIBERA N. 16190, il cliente va avvertito dell'inadeguatezza dell'investimento, tuttavia, prima della valutazione dell'imputabilità di un eventuale inadempimento si deve verificare l'adeguatezza o meno dell'investimento secondo un criterio logico ex ante, relativo alle informazioni ricavabili dal mercato finanziario all'epoca dell'ordine di acquisto. E, nel caso di specie, l'operazione si presentava adeguata in considerazione del rating sopra indicato, rating che rendeva imprevedibile il default.

Pertanto, le domande di parte attorea relative alla risoluzione del contratto, alla sua nullità e/o annullabilità, vanno respinte.

Nemmeno possono essere condivise le argomentazioni di parte attorea relative al conflitto di interesse poiché l'ordine di acquisto (come si evince dall'all. nr. 4 di parte attorea) è stato eseguito in contropartita diretta e del conflitto il cliente è stato avvertito (cfr. casella barrata nella sezione seconda dell'all. nr. 4 di parte attorea).

Passando quindi all'analisi di un eventuale obbligo di informazione continuativa posto in capo all'intermediario finanziario in caso di perdita di valore del titolo (cd. obbligo di alert), va

rilevato che l'odierno impianto normativo pone a carico dell'intermediario gli obblighi di informazione precontrattuali, regolati da una notevole serie di disposizioni, mentre non pone particolari obblighi nel corso del rapporto. Infatti, ad eccezione dell'obbligo di rendicontazione espressamente previsto, in termini generali, dall'art. 56 del vigente "regolamento intermediari" (cfr. **DELIBERA CONSOB N. 16190 DEL 29.10.2007**), manca ogni espressa previsione di un obbligo di informare il cliente rispetto alla performance dei singoli strumenti finanziari.

Tale carenza non può essere superata da una sovra-interpretazione della disposizione di cui alla lett. b) dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 58 del 1998 che testualmente recita: "*b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati*". Il termine "sempre", sia letteralmente che sistematicamente, infatti, non può che essere riferito alla fase precontrattuale in riferimento alla varie circostanze oggettive e soggettive (es. tipologia di cliente).

Questo Tribunale inoltre, ha vagliato anche la strada aperta da taluna giurisprudenza di merito (arg. Trib. Cosenza, 1/3/2006) relativamente al richiamo al principio di buona fede in executivis che poggia sull'art. 1375 c.c. Tale argomentazione in diritto, pur essendo in astratto una configurazione possibile, per le peculiarità temporali e oggettive riscontrate nel caso concreto non può fondare un obbligo di informazione continuativa in capo UCB. Infatti si rileva, al contrario di quanto sostenuto da parte attrice, che, in base alle informazioni conoscibili dall'operatore finanziario qualificato, il default dei titoli di **LEHMAN BROTHERS** non potesse comunque prevedersi in un tempo utile ad un'eventuale comunicazione al cliente affinché costui ricollocasse i titoli nel mercato.

Nemmeno appare sostenibile una etero-integrazione del contratto (e dell'ordine di acquisto) in base all'adesione di giudizio **BANCA S.p.A.** al Consorzio "**PATTI CHIARI**". Tale tesi sostenuta da una pregevole giurisprudenza di merito (arg. Trib. Torino 22 dicembre 2010) muove da fatti di causa affatto diversi, ossia dal richiamo nel contratto della adesione al Consorzio "**PATTI CHIARI**". Considerato che tale adesione non viene menzionata nel contratto quadro e tantomeno nell'ordine di acquisto privo, peraltro, di natura negoziale (arg. Cass. Sez. Un. n. 26725/2007).

Non è, quindi, ravvisabile alcun obbligo di alert, incombente su giudizio **BANCA S.p.A.** visto l'improvviso e non prevedibile default delle obbligazioni in questione.

Dal convincimento espresso consegue il rigetto delle ulteriori domande di risarcimento svolte da **CLIENTE**

Le spese del giudizio sono compensate essendo stato necessario un accertamento della imprevedibilità o meno del default.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande di **CLIENTE**

2. Compensa tra le parti le spese.

Così deciso in Treviso, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2011.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2013.

Giudice Estensore - Dott. ssa Caterina Passarelli

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*

 Ex Parte Creditoris 
Rivista di Informazione Giuridica

 Ex Parte Creditoris 
Rivista di Informazione Giuridica